

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

(Provincia di Verona)

Verbale n. 15 del 13/10/2022

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 13/10/2022 DI "Modifica al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024. Assunzione tramite contratto di somministrazione di lavoro interinale. Indirizzi al Responsabile."

Il sottoscritto dott. Mazzucato Raniero, nominato revisore dei conti di codesto Comune con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 21/11/2019

Vista la proposta di deliberazione n. 112 del 13/10/2022 con la quale la Giunta Comunale intende modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 ai fini di un'assunzione di personale a tempo determinato da impiegare indicativamente nel periodo dal 01/11/2022 – 30/04/2023 per n. 36 ore settimanali, mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro tramite agenzia interinale,

Visto che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 e dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii;
- l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore"
- la citata normativa costituisce per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale debbono adeguarsi, per cui le Amministrazioni Pubbliche possono effettuare assunzioni flessibili solamente nel rispetto dei rigidi vincoli dettati dal legislatore, vincoli che si riferiscono sia alle motivazioni, che alla durata, che ai tetti di spesa;
- l'assunzione di che trattasi si rende necessaria esclusivamente per esigenze straordinarie e limitate e che il Comune di San Giovanni Ilarione è in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui al comma 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, nel rispetto altresì, del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- la disciplina della somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a

tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4 e che sussistono pertanto tutti i motivi per far ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo.

Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Atteso che il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole.

San Giovanni Ilarione, 13/10/2022



IL REVISORE DEI CONTI
(Mazzucato dott. Raniero)